# Gazzetta Ufficiale
## DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1920 — Roma - Sabato, 21 febbraio — Numero 43

## AVVISO

### Norme per l'abbonamento alla « Gazzetta Ufficiale » per l'anno 1920

Si rende noto che i prezzi di abbonamento alla *Gazzetta Ufficiale* del corrente anno sono stabiliti nella misura seguente:

Per un anno . . . . . . L. 45
» » semestre. . . . . » 26
» » trimestre . . . . » 18

All'estero (Paesi dell'Unione postale):

Per un anno. . . . . . . L. 90
» » semestre. . . . . » 50
» » trimestre . . . . » 30

In Roma (ritirando il giornale presso gli Uffici d'Amministrazione)

Per un anno. . . . . . . L. 40
» » semestre. . . . . » 24
» » trimestre . . . . » 16

**La corrispondenza concernente le associazioni, come pure i relativi vaglia, debbono essere indirizzati all'** ***Amministrazione*** **della** ***Gazzetta Ufficiale*** **presso il Ministero dell'Interno.**

**All'importo di ciascun vaglia postale ordinario o telegrafico, va sempre aggiunta la tassa di bollo di centesimi cinque o dieci prescritta dall'articolo 48, lettera *a*) della tariffa (allegato *A*) del testo unico approvato con decreto-legge Luogotenenziale, n. 135, del 1918, e dal successivo decreto-legge Luogotenenziale, n. 1134.**

## SOMMARIO.

PARTE UFFICIALE.

### Leggi e decreti.



### Disposizioni diverse.



PARTE NON UFFICIALE.



# PARTE UFFICIALE

## LEGGI E DECRETI

*Il numero* 148 *della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto-legge 2 novembre 1919, n. 2079, che stabilisce nuovi stipendi ed assegni fissi per gli ufficiali del R. esercito;

Visto il R. decreto-legge 27 novembre 1919, n. 2231, che modifica le tabelle annesse al R. decreto-legge 23 ottobre 1919, n. 1971:

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per la guerra, di concerto col ministro del tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La tabella *A* allegata al decreto-legge 2 novembre 1919, n. 2079, è sostituita da quella qui allegata.

Art. 2.

Gli attuali maggiori e tenenti colonnelli, qualunque sia la loro anzianità, non potranno conseguire uno stipendio inferiore alle L. 8600 e 9000 rispettivamente.

Art. 3.

L'indennità caroviveri di cui al decreto Luogotenenziale 14 settembre 1918, n. 1314, spetta agli ufficiali provvisti di stipendio non superiore a L. 14.000.

Art. 4.

L'art. 11 del R. decreto 2 novembre 1919, n. 2079, è sostituito dal

seguente: « Agli ufficiali richiamati dal congedo che sono provvisti di pensione, ed a quelli richiamati dalla posizione ausiliaria, è dovuto l'intero stipendio loro spettante, ai sensi dell'art. 10, restando sospeso il pagamento della pensione e dell'indennità di servizio ausiliario. Del pari agli ufficiali eventualmente in congedo provvisorio è dovuto l'intero stipendio loro spettante come è detto all'art. 10, restando sospeso il pagamento dei 3|5 di stipendio inerenti alla posizione in congedo provvisorio ».

Art. 5.

Le disposizioni del R. decreto 2 novembre 1919, n. 2079, nonchè quelle del presente decreto, agli effetti dei nuovi stipendi hanno decorrenza dal 1° maggio 1919.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.

**Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.**

**Dato a Roma, addì 2 gennaio 1920.**

VITTORIO EMANUELE

NITTI — ALBRICCI — SCHANZER.

**Visto,** *Il guardasigilli:* MORTARA.

Tabella **A**.

**Stipendi per gli ufficiali del R. esercito.**

| | Sottotenente | Tenente | Capitano | Maggiore | Tenente colonnello | Colonnello | Brigadiere generale | Maggiore generale | Tenente generale | Generale d'esercito |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 4000 | | | | | | | | | 19300 più assegno personale di L. 3000. |
| 1 | | | | | | | | | | |
| 2 | | 4400 | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | | | |
| 4 | | 4800 | | | | | | | | |
| 5 | 4800 | | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | | | |
| 8 | | 5600 | 6400 | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | | | |
| 10 | 5600 | | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | | | |
| 12 | | 6400 | 7200 | 8000 | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | | | |
| 15 | 6400 | | | | | | | | | |
| 16 | | 7200 | 8000 | 8800 | 9200 | | | | | |
| 17 | | | | | | | | | | |
| 18 | | | | | | | | | | |
| 19 | | | | | | | | | | |
| 20 | 7200 | 7800 | 8600 | 9400 | 9800 | 10500 | 11500 | | | |
| 21 | | | | | | | | | | |
| 22 | | | | | | | | | | |
| 23 | | | | | | | | | | |
| 24 | | 8400 | 9200 | 10000 | 10500 | 11500 | 12500 | 13600 | | |
| 25 | | | | | | | | | | |
| 26 | | | 9000 | | | | | | | |
| 27 | | | | | | | | | | |
| 28 | | | | | | | | | | |
| 29 | | | | 10600 | 11500 | 12500 | 13500 | 14600 | 15500 | |
| 30 | | | | | | | | | | |
| 31 | | | | | | | | | | |
| 32 | | | | | 12000 | | | | | |
| 33 | | | | | | | | | | |
| 34 | | | | | | 13000 | 14000 | 15600 | 16500 | |
| 35 | | | | | | | | | | |
| 36 | | | | | | | | | | |
| 37 | | | | | | | | | | |
| 38 | | | | | | | | | | |
| 39 | | | | | | | | 16100 | 17500 | |
| 40 | | | | | | | | | | |
| 41 | | | | | | | | | | |
| 42 | | | | | | | | | | |
| 43 | | | | | | | | | | |
| 44 | | | | | | | | | 18200 | |

*Il ministro:* ALBRICCI

***Il numero 2634 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:***

VITTORIO EMANUELE III

**per grazia di Dio e per volontà della Nazione**

**RE D'ITALIA**

Visto che la Conferenza della pace di Parigi ha assegnato in temporanea consegna all'Italia le navi da guerra già appartenenti alla marina Imperiale e Reale austro-ungarica;

Considerando che è necessario provvedere alla custodia e alla manutenzione di tali navi, fino a che la Conferenza della pace avrà determinato la loro definitiva destinazione;

Ritenuta l'opportunità di regolarizzare nei riguardi amministrativi la posizione del personale della Regia marina destinato alla custodia e alla manutenzione delle navi suddette;

Sulla proposta del Nostro ministro della marina;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il personale della Regia marina destinato a prestar servizio sulle navi ex-austro-ungariche: *Tegethoff* — *Franz Ferdinand* — *Admiral Spaun*; cacciatorpediniere: *Tatra* e *Czepel*; torpediniere: *80* — *81* — *86* — *92* — *TB 5* — *TB 7* — è considerato come imbarcato su Regia nave in armamento dal 5 novembre 1918 al 31 maggio 1919, e come imbarcato su Regia nave in armamento ridotto dal 1° giugno 1919 in poi, unicamente agli effetti amministrativi, escludendosi ogni altro effetto sia nei riguardi della navigazione, che dell'avanzamento, della pensione, ecc.

**Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.**

Dato a San Rossore, addì 11 novembre 1919.

VITTORIO EMANUELE.

SECHI.

Visto, *Il guardasigilli:* MORTARA.

***Il numero 129 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:***

VITTORIO EMANUELE III

**per grazia di Dio e per volontà della Nazione**

RE D'ITALIA

Visto il decreto Luogotenenziale 7 febbraio 1919, n. 150, successivamente modificato, per la ripartizione dell'assegnazione straordinaria di un miliardo da stanziarsi nel bilancio del Ministero dei lavori pubblici, giusta l'art. 7 del decreto Luogotenenziale 17 novembre 1918, n. 1698;

Ritenuta la necessità di apportare alla ripartizione medesima ulteriori variazioni;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per il tesoro, di concerto con quello dei lavori pubblici;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Le assegnazioni di cui alle seguenti lettere dell'art. 1 del decreto Luogotenenziale 7 febbraio 1919, n. 150, sono accresciute delle somme per ciascuna di esse controindicate:

*a)* sistemazione e miglioramento di ponti e strade nazionali e di RR. trazzere . . . . 2,000,000 —

*b)* opere stradali nelle [illegible]

Regno, escluse quelle di Basilicata e Calabria, dipendenti dalle leggi 3 luglio 1902, n. 297, e successive . . . . . . . . . . . 2,700,000 —
o) opere di bonificazione di prima categoria, ecc. 10,000,000 —
r) opere marittime nelle varie Provincie del Regno, eccettuate quelle calabresi e venete, ecc. . . . . . . . . . . . . . . . 9,000,000 —
t) lavori di sistemazione del Tevere; opere urgenti per la navigabilità di detto fiume a valle di Roma e spese eventuali per le vertenze inerenti alla concessione di navigazione e di lavori . . . . . . . . . . . . . 9,000,000 —
Z-14. Lavori di riparazione e sistemazione delle opere idrauliche di prima e seconda categoria nelle provincie venete e di Mantova, in dipendenza delle leggi 30 giugno 1904, n. 293, e successive . . . . . . . . . . . 10,000,000 —
Z-23. Bisogni ed opere urgenti nelle località colpite dai terremoti del 17 maggio e 16 agosto 1916 nelle provincie di Pesaro e Forlì, ecc. 1,000,000 —
Z-32. Opere di ristabilimento nei fiumi, laghi e canali navigabili nelle provincie venete e di Mantova . . . . . . . . . . . . . . . . 3,000,000 —

Sono aggiunte allo stesso articolo le seguenti lettere:

Z-34. Studio di progetti per la sistemazione, mediante serbatoi o laghi, dei bacini imbriferi (art. 13 decreto Luogotenenziale 12 febbraio 1919, n. 242) . . . . . . . . . . . . . . 840,000 —
Z-35. Lavori dipendenti dai terremoti del 2 dicembre 1917 e del 10 novembre 1918 nei comuni delle provincie di Arezzo, Firenze e Forlì e nel comune di Giano nell'Umbria . 13,200,000 —
Z-36. Riparazione e ricostruzione delle opere stradali dello Stato danneggiate o distrutte da fatti di guerra . . . . . . . . . . . . . . 2,000,000 —
Z-37. Spese di manutenzione delle strade costruite con obbiettivi militari nell'antica zona delle operazioni di guerra e poi non più ritenute necessarie a scopi bellici dall'autorità militare . . . . . . . . . . . . . . . . . 4,000,000 —
Z-38. Sussidi a Provincie, Comuni e Consorzi stradali per spese straordinarie di riparazione di strade gravemente danneggiate o logorate dall'intenso traffico dipendente da trasporti di materiali impiegati in opere occasionate da disastri e da trasporti di combustibili nazionali . . . . . . . . . . . . . 4,000,000 —
Z-39. Bisogni ed opere urgenti nelle località colpite dal terremoto del 26 aprile 1917, nelle provincie di Arezzo e Perugia . . . . . . 400,000 —
Z-40. Spese dipendenti dai danni del ciclone del 30 agosto 1919, nei comuni di San Giorgio di Richinvelda, Artenia, e Buia in provincia di Udine . . . . . . . . . . . . . . . . 300,000 —
Z-41. Spese in dipendenza dei danni arrecati dall'eruzione dello Stromboli del 22 maggio 1919 . . . . . . . . . . . . . . . . . 100,000 —

71,540,000 —

Sono diminuite delle seguenti somme le assegnazioni di cui al medesimo art. 1 del citato decreto Luogotenenziale 7 febbraio 1919, n. 150:

f) opere di sistemazione e completamento della navigabilità del Po e di allacciamento ai laghi lombardi, di costruzione e sistemazione dei relativi porti, di completamento della rete navigabile veneta, ecc. . . . . . 45,000,000 —
g) sistemazione idraulico-forestale nei bacini montani dei corsi d'acqua, ecc. . . . . . . . 540,000 —
h) sistemazione idraulico-forestale di pianura e dei bacini montani dei corsi d'acqua nelle Provincie meridionali, continentali, ecc. . 1,000,000 —
p) fondo di riserva per provvedere alle spese indicate nell'art. 66 del testo unico della legge 22 marzo 1900, n. 195, ecc. . . . . . 1,000,000 —
q) costruzione di strade comunali occorrenti al bonificamento dell'Agro romano, ecc. . . 1,000,000 —
Z-2. Sistemazione idraulica montana e di pianura dei corsi d'acqua nella Basilicata, ecc. . . 1,000,000 —
Z-3. Lavori di consolidamento delle frane, risanamento degli abitati e fornitura di acqua potabile nella Basilicata, ecc. . . . . . . . 1,000,000 —
Z-5. Bonifiche nella Basilicata, ecc. . . . . . . . . 1,000,000 —
Z-7. Lavori di sistemazione e miglioramento di ponti e strade nazionali nelle Provincie calabresi, ecc. . . . . . . . . . . . . . . . 1,000,000 —
Z-8. Strade comunali obbligatorie già iniziate, da ultimare e sistemare nelle Provincie calabresi, ecc. . . . . . . . . . . . . . . . . 1,000,000 —
Z-13. Consolidamento di frane minaccianti abitati nelle Provincie calabresi, ecc. . . . . . . . 2,000,000 —
Z-16. Opere marittime nelle Provincie venete e di Mantova, in dipendenza delle leggi 14 luglio 1889 e successive . . . . . . . . . . . . . 7,000,000 —
Z-26. Costruzione di strade ferrate, ecc. . . . . . 9,000,000 —

71,540,000 —

Art. 2.

A modificazione dell'art. 2 dello stesso decreto Luogotenenziale 7 febbraio 1919, n. 150, gli stanziamenti dei sottosegnati capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario 1919-920, sono variati come appresso:

Cap. n. 104. Sussidi ai Comuni e Consorzi di Comuni e di utenti delle strade vicinali più importanti soggette a servitù pubblica, ecc. . . . + 2,000,000 —
Cap. n. 113-*ter*. Studio di progetti per la sistemazione, mediante serbatoi o laghi, dei bacini imbriferi (art. 13 del decreto Luogotenenziale 12 febbraio 1919, n. 242) . . . . . . . . + 240,000 —
Cap. n. 107. Sistemazione idraulico-forestale nei bacini montani dei corsi d'acqua nelle varie Provincie del Regno, ecc. . . . . . . . . — 240,000 —
Cap. n. 176-*quater*. Spese per le riparazioni dei danni di guerra di cui agli articoli 5 lettere *a*), *b*) e *c*) e 6 del decreto Luogotenenziale 8 giugno 1919, n. 925 . . . . . . . . . . . — 2,000,000 —

Art. 3.

La tabella annessa al summenzionato decreto Luogotenenziale 7 febbraio 1919, n. 150 è modificata come segue:

Palude dell'Alberese (Grosseto) . . . . . . . . 500,000 —
Agro romano (Roma) . . . . . . . . . . . . . . 2,000,000 —
Bacino inferiore del Volturno (Caserta e Napoli) . 12,000,000 —
Torrenti di Nola (Caserta e Avellino) . . . . . . 1,000,000 —
Piana di Fondi e Monte San Biagio (Caserta) . . . 1,000,000 —
Lago Salpi (Foggia) . . . . . . . . . . . . . . 1,500,000 —
Agro Sarnese (Napoli e Salerno) . . . . . . . . 500,000 —
Bacino del Sele (Salerno) . . . . . . . . . . . 3,000,000 —
Valle di Diano (Salerno) . . . . . . . . . . . . 500,000 —
Paludi di Fucecchio (Firenze e Lucca) . . . . . . 500,000 —
Pian di Spagna (Sondrio) . . . . . . . . . . . . 1,000,000 —
Valle in Mascione e Poggio Cancelli (Aquila) . . . 500,000 —
Terreni paludosi fra gli sbocchi dei torrenti Finale e Masino (Sondrio) . . . . . . . . . . 1,000,000 —

| | |
|---|---|
| Terreni paludosi di Pranais, Barazzetta, Castellor, Preseres, Chiamano e Coluna (Udine) | 500,000 — |
| Paludi Biancure (Udine) | 500,000 — |
| Bonifica di Burana (Ferrara, Modena e Mantova) | 500,000 — |
| Maremme toscane (Grosseto e Pisa) | 2,500,000 — |
| Pantano Basso e Marinella (Campobasso) | 500,000 — |
| Valli di Cervaro e Cadelaro (Foggia) | 2,000,000 — |
| Valle inferiore dell'Alento (Salerno) | 1,000,000 — |
| Agro brindisino (Lecce) | 500,000 — |
| Bonifica di Brancaglia Inferiore (Padova) | 2,000,000 — |
| Bonifica di Cavariega (Padova) | 8,000,000 — |
| | L. 43,000,000 — |

**Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.**

Dato a Roma, addì 29 gennaio 1920.

VITTORIO EMANUELE.

SCHANZER — PANTANO.

**Visto,** *Il guardasigilli*: MORTARA.

***Il numero 109 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:***

VITTORIO EMANUELE III

**per grazia di Dio e per volontà della Nazione**

**RE D'ITALIA**

**Veduta** la legge 20 marzo 1913, n. 272 e il regolamento per la sua esecuzione, approvato con R. decreto 4 agosto 1913, n. 1068;

**Veduto** l'art. 2 del R. decreto 20 settembre 1913, n. 1110, che approva l'orario unico delle Borse, modificato con R. decreto 11 giugno 1914, n. 582;

**Sulla proposta** del Nostro ministro segretario di Stato per l'industria, il commercio e il lavoro e per gli approvvigionamenti e i consumi alimentari, di concerto con quello del tesoro;

**Abbiamo decretato e decretiamo:**

Articolo unico.

**L'ultimo** comma dell'art. 2 del R. decreto 20 settembre 1913, n. 1110, è modificato nel modo seguente:

« Alla liquidazione si procede l'ultimo giorno del mese, e, se questo è festivo o semi-festivo o cade di sabato, il primo giorno seguente non festivo e ad orario non limitato. Tuttavia, per il mese di dicembre, si procederà alla liquidazione il giorno 31 del mese stesso »

**Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.**

Dato a Roma, addì 22 gennaio 1920.

VITTORIO EMANUELE.

SCHANZER — FERRARIS.

**Visto,** *Il guardasigilli*: MORTARA.

**La raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene in sunto i seguenti:**

N. 25. **Regio decreto 11 gennaio 1920,** col quale, sulla proposta del ministro della guerra, la « Casa Umberto I » dei veterani ed invalidi delle guerre nazionali, in Turate, è autorizzata ad accettare il legato della somma di lire duemila disposto a suo favore dal sig. Giuseppe Canzi.

N. 70. **Regio decreto 18 gennaio 1920,** col quale, sulla proposta del ministro degli affari esteri, viene istituito un R. consolato di 2ª categoria in Kano con giurisdizione su tutta la Nigeria inglese.

N. 71. **Regio decreto 18 gennaio 1920,** col quale, sulla proposta del ministro delle finanze, è data facoltà al comune di Albano Vercellese (Novara), di applicare dal 1° gennaio 1917 al 31 dicembre dell'anno successivo a quello in cui sarà pubblicata la pace, la tassa di esercizio col limite massimo di L. 2000.

N. 72. **Regio decreto 18 gennaio 1920,** col quale, sulla proposta del ministro delle finanze, è data facoltà al comune di Intra (Novara) di applicare per l'anno 1920 la tassa di esercizio col limite massimo di L. 2000.

N. 76. **Regio decreto 8 gennaio 1920,** col quale, sulla proposta del ministro per l'industria, il commercio ed il lavoro, viene approvato il nuovo statuto organico del Monte di pietà della Comunità di Empoli.

N. 77. **Regio decreto 11 gennaio 1920,** col quale, sulla proposta del ministro dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, l'Istituto nazionale Tito Molinari, fondato in Roma presso la sede centrale della Società cooperativa Unione militare, per l'assistenza di orfani di guerra, è eretto in ente morale e ne è approvato il relativo statuto organico.

N. 78. **Regio decreto 11 gennaio 1920,** col quale, sulla proposta del ministro dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, l'asilo infantile San Rocco, con sede nel comune di Pietramelara (Caserta), viene eretto in ente morale sotto un'amministrazione autonoma e ne è approvato lo statuto organico relativo.

***Relazione di S. E. il ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, a S. M. il Re, in udienza del 4 gennaio 1920, sul decreto che scioglie il Consiglio comunale di Rapolla (Potenza).***

SIRE!

In seguito a morti e a dimissioni il Consiglio comunale di Rapolla si trovò ridotto da 20 a 6 consiglieri soltanto, e quindi nella impossibilità di funzionare.

In tale stato di cose, dopo che il prefetto ha provvisoriamente affidato ad un suo commissario la gestione della civica azienda, si rende necessario far luogo allo scioglimento del Consiglio per convertire in Regio il commissario prefettizio.

Al che, sul conforme parere espresso dal Consiglio di Stato in adunanza del 22 dicembre 1919, provvede lo schema di decreto che mi onoro sottoporre alla augusta firma di Vostra Maestà.

VITTORIO EMANUELE III

**per grazia di Dio e per volontà della Nazione**

**RE D'ITALIA**

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri;

Visti gli articoli 323 e 324 del testo unico della legge comunale e provinciale approvato col R. decreto 4 febbraio 1915, n. 148, nonchè il decreto-legge 14 ottobre 1919, n. 1959;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Rapolla, in provincia di Potenza, è sciolto.

Art. 2.

Il signor Pietro Dardes è nominato commissario stra-

ordinario per l'amministrazione provvisoria di detto Comune, fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale a termini di legge.

Il Nostro ministro predetto è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 4 gennaio 1920.

VITTORIO EMANUELE.

MORTARA.

## IL MINISTRO DEL TESORO

Veduto l'art. 9 del R. decreto 24 novembre 1919, n. 2168, che autorizza l'accettazione di titoli pubblici emessi in paesi esteri per i versamenti all'atto della sottoscrizione del prestito cons. 5 0[0 e dà facoltà al ministro del tesoro di stabilire la valutazione dei titoli stessi e le condizioni relative alla loro accettazione;

Veduto il decreto Ministeriale 8 gennaio 1920, n. 32694;

**Determina:**

A partire dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta ufficiale* del Regno, la tabella annessa al decreto Ministeriale 8 gennaio 1920, n. 32694 viene sostituita da quella qui annessa.

Roma, 20 febbraio 1920.

*Il ministro*: SCHANZER.

**2° ELENCO dei titoli esteri che vengono accettati nei versamenti per sottoscrizione alla rendita consolidata 5 0[0 - emissione 1920.**

| Denominazione dei titoli | Scadenza delle cedole | I prezzi sono stabiliti per titoli aventi la cedola al | Prezzi in sterline per ogni Lst. 100 di capitale nominale |
|---|---|---|---|
| *Titoli inglesi e di altri Stati ammessi con valutazione in lire sterline.* | | | |
| 2 1[2 Consolidated Stock Redeemable on or after 5 aprile 1923 | 5 gennaio-aprile-luglio-ottobre | 5 gennaio 1920 | 50 |
| 3 1[2 0[0 War Loan 1925-928 Stock and Bonds | 1° marzo-settembre | 1° marzo 1920 | 84.10 |
| 5 0[0 War Loan 1929-947 | 1° giugno-dicembre | 1° giugno 1920 | 90 |
| 4 0[0 War Loan 1929-942 | 15 aprile-ottobre | 15 aprile 1920 | 100 |
| 4 0[0 Egyptian Unified | 1° maggio-novembre | 1° maggio 1920 | 72 |
| 4 0[0 Japan Sterling Loan 1899 | 30 giugno-31 dicembre | 31 dicembre 1919 | 58 |
| 4,50 0[0 Japan Sterling Loan 1899 | 15 febbraio-agosto | 15 febbraio 1920 | 102 |
| 4,50 0[0 Japan Sterling Loan 1899 (2nd Series) | 10 gennaio-luglio | 10 gennaio 1920 | 99 |
| 4 0[0 Japan Sterling Loan of 1905 | 1° gennaio-luglio | 1° gennaio 1920 | 76 |
| 4 0[0 Japan Sterling Loan of 1910 | 1° giugno-dicembre | 1° giugno 1920 | 57 |
| 5 0[0 Japan Sterling Loan of 1907 | 12 marzo-settembre | 12 marzo 1920 | 79 |
| 4 0[0 Argentine 1896 Railway Guarantees Rescission Bonds | 1° gennaio-luglio | 1° gennaio 1920 | 55 |
| 5 0[0 Argentine Internal Loan 1909 | 1° marzo-settembre | 1° marzo 1920 | 87 |
| 5 0[0 Brazilian Funding Bonds | 1° gennaio-aprile-luglio-ottobre | 1° gennaio 1920 | 70 |
| 5 0[0 Brazilian Funding Bonds 1914 | 1° febbraio-maggio-agosto-novembre | 1° febbraio 1920 | 65 |
| 4 0[0 Brazilian Railway Guarantee Rescission Bonds 1901-902-905 | 1° gennaio-luglio | 1° gennaio 1920 | 49 |
| 4 0[0 Brazilian Loan 1889 | 1° aprile-ottobre | 1° aprile 1920 | 45 |
| 5 0[0 Brazilian Loan 1895 | 1° febbraio-agosto | 1° febbraio 1920 | 55 |
| 4 0[0 Brazilian Loan 1910 | 1° febbraio-agosto | 1° febbraio 1920 | 45 |
| 3 0[0 Columbia Bonds 1896 | 1° gennaio-luglio | 1° gennaio 1920 | 52 |
| 3,50 0[0 Uruguay Bonds | 1° febbraio-maggio-agosto-novembre | 1° febbraio 1920 | 63 |
| 5 0[0 Uruguay Bonds 1896 | 1° gennaio-aprile-luglio-ottobre | 1° gennaio 1920 | 101 |
| 5 0[0 Uruguay Conversion Gold Loan 1905 | 1° gennaio-aprile-luglio-ottobre | 1° gennaio 1920 | 105 |
| 3 0[0 Venezuela Diplomatic Debt | 1° gennaio-luglio | 1° gennaio 1920 | 52 |

| Denominazione dei titoli | Scadenza delle cedole | I prezzi sono stabiliti per titoli aventi la cedola al | Prezzi in franchi per ogni Frs. 100 di capitale nominale |
|---|---|---|---|
| *Titoli ammessi con valutazione in franchi francesi.* | | | |
| Rente Française 3 0[0 perpetuelle | 1° gennaio-aprile-luglio-ottobre | 1° gennaio 1920 | 57 50 |
| Rente Française 3 0[0 ammortissable | 16 gennaio-aprile-luglio-ottobre | 16 gennaio 1920 | 70 — |
| Français 5 0[0 | 16 febbraio-maggio-agosto-novembre | 16 febbraio 1920 | 87 — |
| Français 4 0[0 1917 | 16 marzo-giugno-settembre-dicembre | 16 marzo 1920 | 71 — |
| Français 4 0[0 1918 | 16 gennaio-aprile-luglio-ottobre | 16 gennaio 1920 | 69 50 |
| Emprunt Argentin 4 1[2 Interieur or 1911 | 1° gennaio-luglio | 1° gennaio 1920 | 120 — |
| Rent Español 4 0[0 Extérieure | 1° gennaio-aprile-luglio-ottobre | 1° gennaio 1920 | 100 — |

NB. — L'importo delle cedole eventualmente mancanti dovrà essere dedotto dal prezzo indicato per i titoli relativi.

Roma, 20 febbraio 1920.

Visto, *Il ministro del tesoro*: SCHANZER.

## MINISTERO PER I TRASPORTI MARITTIMI E FERROVIARI

### IL MINISTRO

Visti i decreti Luogotenenziali 16 giugno 1917, n. 979 e 5 agosto 1917, n. 1215;

Visto l'art. 1, comma *a*) del R. decreto 2 settembre 1919, n. 1537;

Ritenuto che per deficienti arrivi di carbone fossile è necessario provvedere all'accertamento della disponibilità di carbone fossile ed limitazione di uso;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Di accordo col ministro dell'industria;

**Ordina:**

Art. 1.

È obbligatorio il censimento del carbone fossile e relativi agglomerati esistenti in ciascuna Provincia od in viaggio per l'Italia alla data del 26 corrente.

La denuncia deve essere fatta telegraficamente alla Direzione generale per i combustibili presso il Ministero dei trasporti entro cinque giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza in ciascuna Provincia:

*a*) da chiunque detenga carbone fossile o relativi agglomerati a qualunque titolo o per qualunque uso, indicando la quantità ed i luoghi di deposito;

*b*) da chiunque aspetti carichi di carbone o di agglomerati già spediti via mare o via terra, indicando le navi in viaggio, le provenienze, i luoghi di partenza ed i quantitativi;

c) da i comandanti di porto per i quantitativi di carbone esistenti su banchine, su chiatte o su navi sotto scarico.

Agli effetti del censimento sono da considerarsi spediti i carichi già pronti nelle stazioni di provenienza su carri ferroviari o tramviari, anche se al 26 corrente non siano ancora partiti.

Non sono tenute al censimento soltanto le Amministrazioni militari e l'Amministrazione delle ferrovie di Stato.

Ai funzionari ed agenti all'uopo delegati è data facoltà di procedere a diretti accertamenti.

Art. 2.

Chiunque detenga carbone a scopo di commercio deve vendere esclusivamente:

*a*) ad esercenti di ferrovie o tramvie a vapore;

*b*) a gazometri:

*c*) a stabilimenti siderurgici;

*d*) a stabilimenti industriali per i quali non sia comunicato divieto;

*e*) ad Enti pubblici ed a privati, che abbiano speciale autorizzazione dalla Direzione generale per i combustibili.

Delle vendite eseguite il venditore deve dare notizia alla Direzione generale per i combustibili alla fine di ogni settimana indicando il nome delle Ditte acquirenti, i quantitativi ceduti ed i relativi prezzi.

Art. 3.

Alle Amministrazioni ferroviarie e tramviarie, agli stabilimenti industriali, agli esercenti dei gazometri, ai privati detentori ed importatori di carboni fossili o relativi agglomerati per proprio uso è fatto assoluto divieto di vendere o comunque cedere ad altri per qualsiasi titolo e per qualsiasi ragione le quantità di cui si trovano o si troveranno in possesso, ponendo a disposizione dello Stato le quantità eventualmente eccedenti.

Art. 4.

È fatto divieto di usare carbone fossile:

*a*) per impianti centrali di riscaldamento;

*b*) per gassogeni annessi ai motori a gas povero;

*c*) per l'esercizio di centrali termiche, salvo speciale autorizzazione della Direzione generale per i combustibili, e di quegli stabilimenti industriali che abbiano impianti idonei ad usare combustibili nazionali, pur essendo collegati con centrali o linee elettriche o da servizi automobilistici, salvo determinazioni caso per caso in quanto concerne il servizio merci.

A tutti gli stabilimenti industriali è inoltre fatto obbligo di usare combustibili nazionali in proporzioni non inferiori a quelle adottate durante la guerra, o secondo gli accertamenti e le prescrizioni che durante la guerra furono fatti dalla Commissione tecnica per l'impiego di combustibili nazionali.

Art. 5.

È tolto il divieto di adoperare carbone vegetale per i gassogeni annessi ai motori a gas povero.

Art. 6.

I quantitativi di combustibili di qualunque natura da riconoscersi agli esercenti di ferrovie, di tramvie, di gazometri, di officine termo-elettriche sono in relazione:

*a*) alle riduzioni di esercizio che saranno approvate dal ministro dei trasporti per le ferrovie di Stato, e stabilite dal ministro dei lavori pubblici per quelle concesse all'industria privata e per le tramvie;

*b*) alle riduzioni di esercizio che saranno stabilite dai prefetti per l'esercizio dei gazometri e delle officine termo-elettriche.

Art. 7.

Agli esercenti dei gazometri è fatto obbligo di adoperare ligniti, torbe, legna o residui vegetali nei maggiori quantitativi possibili od in quei quantitativi che saranno determinati per ciascun gazometro restando esonerati dall'osservanza delle prescrizioni contrattuali relative alla qualità di combustibili da adoperare ed alle caratteristiche che ne derivano.

Art. 8.

Le Ditte e gli Enti cui è fatto obbligo di servirsi di combustibili nazionali ove non trovino i quantitativi occorrenti a prezzi equi, possono rivolgersi al vice commissario generale per i combustibili nazionali (stralcio) che provvederà a norma delle vigenti disposizioni.

Art. 9.

Sino a nuova disposizione le Amministrazioni delle ferrovie e delle tramvie sono tenute a dare la precedenza assoluta ai trasporti di combustibili nazionali, fossili e carbone vegetale dopo i trasporti delle derrate alimentari.

Ad evitare trasporti inutili saranno determinate dalla Direzione generale per i combustibili, d'accordo colla Direzione generale delle ferrovie, le circoscrizioni dei porti agli effetti della distribuzione di carbone fossile

Art. 10.

Chiunque ometta di fare le denuncie nei termini stabiliti o faccia denuncie incomplete o comunque contravvenga alle disposizioni della presente ordinanza, è punito secondo le norme vigenti.

Roma, 20 febbraio 1920.

*Il ministro per i trasporti marittimi e ferroviari*: DE VITO.

*Il ministro dell'industria, commercio e lavoro*: FERRARIS.

---

## COMITATO INTERMINISTERIALE per la sistemazione delle industrie di guerra.

*Giunta esecutiva.*

La seconda sezione della Giunta esecutiva, nella sua seduta del 19 febbraio 1920, ha deliberato di apportare al listino dei prezzi dei materiali metallici « febbraio 1920 », le seguenti variazioni valevoli dal 22 febbraio 1920:

Ghisa, ferri ed acciai laminati - Aumento del 20 0[0.

Extra - Aumento del 20 0[0 su tutti gli extra.

Rottami - Categoria *A.* — Prezzi invariati.

Sostituzione della dicitura:

« Paletti interi da reticolati a sezione rotonda superiori a m. 1, 0 di lunghezza »,

con la dicitura:

Soppressione della dicitura:

« Paletti interi da reticolati a sezione quadra e corniera ».

Sostituzione della dicitura:

« Cerchioni di carri ed assili, travate sfasciate, spezzoni di ferro a U, a T, a L, poutrelles o rotaie il tutto in lunghezza non inferiore a 500 mm. e non superiore a 1000 mm. »,

con la dicitura:

« Cerchioni di carri ed assili, travate sfasciate, spezzoni di ferro a U, a T, a L, poutrelles o rotaie il tutto in lunghezza non inferiore a 500 mm. e non superiore a 2000 mm. ».

Sostituzione della dicitura:

« Rottami di officina in ferro e acciaio provenienti dalla lavorazione del ferro nuovo e dell'acciaio, aventi spessore da mm. 4 in più, ivi compresi i paletti da reticolati deteriorati, cavalli di frisia, istrici e scheggie di granata »,

con la dicitura:

« Rottami di officina in ferro e acciaio provenienti dalla lavorazione del ferro nuovo e dell'acciaio, aventi spessore da mm. 4 in più, ivi compresi i paletti da reticolati inferiori a m. 1,50, cavalli di frisia, istrici e scheggie di granata ».

## Il prefetto della provincia di Ancona

Visto l'art. 49 del R. decreto del 30 novembre 1919, n. 2318, che riunisce in testo unico le leggi per le case popolari e per l'industria edilizia;

**Decreta:**

Nella provincia di Ancona è costituito il Comitato provinciale per le case popolari in persona dei signori:

1. Cav. ing. Carlo Corsi, ingegnere capo genio civile Ancona, presidente.
2. Cav. dott. Ambrosi Ludovico, ufficiale sanitario di Ancona.
3. Ing. Gagliardi Francesco di Ancona.
4. Cav. ing. Bianchi Luigi di Ancona.
5. Ing. Mannara Giuseppe di Ancona.
6. Moroni Alfredo di Ancona.
7. Prof. Mancini Luigi, sindaco di Senigallia.
8. Berti geometra Giuseppe di Iesi.

Ancona, 5 febbraio 1920.

*Il prefetto*: MERIZZI.

# DISPOSIZIONI DIVERSE

## MINISTERO DELL'INTERNO

### Disposizioni nel personale dipendente:

*Direzione generale delle carceri e dei riformatori.*

Con decreto Luogotenenziale del 22 giugno 1919:

Rolletta Vincenzo, computista di 2ª classe, fu collocato a sua domanda in aspettativa, per comprovati motivi di salute, con l'annuo assegno pari al terzo dello stipendio, a decorrere dal 1° luglio 1919.

Aicardi rag. Giovanni, computista di 2ª classe, fu dichiarato dimissionario dal 1° giugno 1919.

Con decreto Luogotenenziale del 3 luglio 1919:

Pont Felice, contabile di 1ª classe, collocato a sua domanda in aspettativa per comprovati motivi di salute, con l'annuo assegno pari alla metà dello stipendio, a decorrere dal 16 luglio 1919.

Criscione Giuseppe, istitutore di 1ª classe, collocato a sua domanda in aspettativa per comprovati motivi di salute, con l'annuo assegno pari alla metà dello stipendio, a decorrere dal 16 luglio 1919.

Con R. decreto del 17 luglio 1919:

Barone cav. dott. Pasquale, direttore di 3ª classe, fu a sua domanda collocato in aspettativa per comprovati motivi di salute, con l'annuo assegno pari alla metà dello stipendio, a decorrere dal 1° agosto seguente.

## MINISTERO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E IL LAVORO

### Media dei consolidati negoziati a contanti nelle Borse del Regno nel giorno 20 febbraio 1920.

| CONSOLIDATI | Con godimento in corso | Netto |
|---|---|---|
| 3.50 % netto (1906) . . | 79.96 | — |
| 3.50 % netto (1902) . . | — | — |
| 3 % lordo . . . . . . . . | — | — |
| 5 % netto . . . . . . . | 86.46 | — |

### Corso medio dei cambi

del giorno 20 febbraio 1920 (art. 39 Codice di commercio).

Parigi 131,26 — Londra 61,03 — Svizzera . . . — New York 17,85 — Oro 241,97.

# CONCORSI

## IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA

Vista la legge 19 luglio 1909, n. 527;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 8 maggio 1919, n. 715;

Visto il R. decreto-legge 25 agosto 1919, n. 1580;

Visto il R. decreto-legge 20 novembre 1919, n. 2364;

**Decreta:**

È aperto il concorso per professore straordinario con lo stipendio annuo di L. 8000, alle cattedre seguenti nelle RR. Scuole superiori di agricoltura di Milano, Portici e nel R. Istituto superiore agrario sperimentale in Perugia.

*R. Scuola superiore di agricoltura di Milano.*

1. Chimica tecnologica agraria e industrie agrarie.

*R. Scuola superiore di agricoltura di Portici.*

1. Zootecnia, ezoognosia ed igiene del bestiame.
2. Chimica agraria.
3. Bachicoltura.
4. Patologia vegetale.

*R. Istituto superiore agrario sperimentale di Perugia.*

1. Zootecnia, ezoognosia ed igiene del bestiame.
2. Chimica tecnologica agraria e industrie agrarie.
3. Bachicoltura.

I concorrenti dovranno far pervenire a questo Ministero (Direzione generale dell'agricoltura), la loro domanda in carta legale da L. 2, non più tardi del 15 maggio 1920, con l'indicazione del proprio domicilio, e vi dovranno unire:

*a*) una esposizione in carta libera, in cinque copie, della loro operosità scientifica ed eventualmente didattica;

*b*) un elenco, in carta libera, e in sei copie, dei titoli e delle pubblicazioni che presentano;

*c*) i titoli e le pubblicazioni, queste ultime in cinque esemplari; sarà consentita la presentazione di un minor numero di esemplari, solo quando si tratti di lavori pubblicati da molto tempo, o comunque esauriti in commercio;

*d*) l'atto di nascita debitamente legalizzato;

*e*) l'attestato di cittadinanza italiana;

*f*) il certificato generale, rilasciato dal casellario giudiziale, di data non anteriore a quella del presente decreto;

*g*) l'attestato di adempimento all'obbligo della leva militare.

I concorrenti alle cattedre della stessa materia, in ognuna delle predette scuole, dovranno presentare separate domande, ciascuna con l'indicazione della cattedra e della scuola alla quale intendono concorrere.

I concorrenti che appartengano all'insegnamento o all'Amministrazione governativa, sono dispensati dalla presentazione dei do-

Sono ammessi soltanto lavori stampati; in nessun caso saranno accettate bozze di stampa.

Non sarà tenuto conto delle domande che perverranno al Ministero dopo il giorno stabilito, anche se presentate in tempo utile alle autorità scolastiche od agli uffici postali o ferroviari, e neppure saranno accettate, dopo tale giorno, nuove pubblicazioni o parti di esse o qualsiasi altro documento.

A parità di ogni altro merito, saranno preferiti coloro che sieno invalidi od orfani di guerra, o che abbiano riportato ferite in combattimento, oppure siano insigniti di decorazioni al valor militare, e, infine, chi abbia prestato servizio militare come combattente.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, 29 gennaio 1920.

2 *Il ministro*: VISOCCHI.

### IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA

Vista la legge 6 giugno 1885, n. 3141;
Vista la legge 19 luglio 1909, n. 527;
Vista la legge 6 luglio 1912, n. 869;
Visto il R. decreto-legge 25 agosto 1919, n. 1580;
Visto il R. decreto 4 novembre 1919, n. 2172;
Visto il R. decreto-legge 20 novembre 1919, n. 2364;

**Decreta:**

È aperto il concorso al posto di direttore straordinario nella R. stazione bacologica sperimentale di Padova e nella R. stazione sperimentale di gelsicoltura e bachicoltura di Ascoli Piceno, con lo stipendio annuo di L. 8000.

I concorrenti dovranno far pervenire a questo Ministero (Direzione generale dell'agricoltura) la loro domanda in carta legale da L. 2, non più tardi del 15 maggio 1920, con l'indicazione del proprio domicilio, e vi dovranno unire:

*a*) una esposizione in carta libera, in cinque copie, della loro operosità scientifica ed eventualmente didattica;

*b*) un elenco, in carta libera, in sei copie, dei titoli e delle pubblicazioni che presentano;

*c*) i titoli e le pubblicazioni, queste ultime in cinque esemplari; sarà consentita la presentazione di un minor numero di esemplari, solo quando si tratti di lavori pubblicati da molto tempo o comunque esauriti in commercio;

*d*) l'atto di nascita debitamente legalizzato;

*e*) l'attestato di cittadinanza italiana;

*f*) il certificato generale, rilasciato dal casellario giudiziale, di data non anteriore a quella del presente decreto;

*g*) l'attestato di adempimento all'obbligo della leva militare.

Coloro che intendano partecipare al concorso in ambedue le predette stazioni dovranno far pervenire al Ministero due separate domande.

I concorrenti che appartengano all'insegnamento o all'Amministrazione governativa, sono dispensati dalla presentazione dei documenti di cui alle lettere *e*), *f*), *g*).

Sono ammessi soltanto lavori stampati; in nessun caso saranno accettate bozze di stampa.

Non sarà tenuto conto delle domande che perverranno al Ministero dopo il giorno stabilito, anche se presentate in tempo utile alle autorità scolastiche od agli uffici postali o ferroviari, e neppure saranno accettate, dopo tale giorno, nuove pubblicazioni o parti di esse o qualsiasi altro documento.

A parità di ogni altro merito, saranno preferiti coloro che siano invalidi od orfani di guerra, o che abbiano riportato ferite in combattimento, oppure siano insigniti di decorazioni al valor militare, e, infine, chi abbia prestato servizio militare come combattente.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, 29 gennaio 1920.

2 *Il ministro*: VISOCCHI.

# PARTE NON UFFICIALE

## CRONACA ITALIANA

**Il presidente della repubblica francese**, signor Deschanel, al telegramma di felicitazione inviatogli dall'on. Nitti, in occasione della di lui assunzione all'altissima carica, ha così risposto:

« Vi ringrazio dei rallegramenti che avete voluto rivolgermi in nome dell'Italia e vostro e mi associo di tutto cuore ai voti che mi avete così eloquentemente espressi.

L'ideale della giustizia pel quale Francia e Italia, figlie di una stessa civiltà, hanno gloriosamente combattuto, fianco a fianco, non cesserà di unire saldamente le due grandi nazioni latine, in pace come in guerra.

Il mantenere questa unione mi appare come una delle garanzie più sicure del progresso pacifico, al quale tendono tutte le aspirazioni del popolo francese.

*Paul Deschanel* ».

**Per il VI prestito nazionale.** — Si moltiplicano i nobili esempi di larghe sottoscrizioni. A Piacenza la « Federazione dei Consorzi agrari » ha sottoscritto per un milione e mezzo. A Bologna, in questi ultimi giorni, sono state sottoscritte L. 5.200.000 raggiungendosi così la cifra di L. 746.972.400. Il Comitato di propaganda costituito dal Comando della divisione militare di Roma ha già raccolto fra i reparti dipendenti dalla stessa L. 3.250.000.

## TELEGRAMMI " STEFANI "

PARIGI, 20. — Il Re d'Italia ed il presidente della Repubblica Deschanel hanno scambiato telegrammi.

PARIGI, 20. — Si ha da Londra: Il Consiglio supremo discuterà d'ora innanzi con la massima segretezza. I comunicati saranno inviati alla stampa dal palazzo di Downing Street.

Il Consiglio ha studiato ieri le questioni turca e russa. Esse sono state rinviate per un esame più completo fino al ritorno di Millerand.

Assistevano alla Conferenza Lloyd George, l'on. Nitti, lord Curzon, Cambon, Berthelot e Ghinda.

Prima della seduta l'on. Nitti e Venizelos avevano avuto un colloquio.

PARIGI, 20. — Ieri sera l'on. Scialoja ha avuto una conversazione cordialissima con Millerand.

LONDRA, 20. — Sembra molto probabile che la Conferenza deciderà di pubblicare il testo della Nota di Wilson.

LONDRA, 20. — Il segretario parlamentare del Ministero della marina mercantile dichiara che navi tedesche per una stazza complessiva di 1.824.828 tonnellate lorde sono state consegnate dalla Germania in conformità delle clausole di armistizio.

Sono state assegnate 1.334.610 tonnellate alla Gran Bretagna, 421.335 alla Francia, 2691 all'Italia, 22.296 al Belgio. Rimangono da attribuire 43.900 tonnellate.

LONDRA, 20. — I giornali hanno da Washington che Wilson ha ultimato la risposta circa la questione dell'Adriatico e che manterrebbe la posizione presa nella precedente nota.

Secondo il *Daily Telegraph* la nuova nota sarebbe ferma e categorica; però non escluderebbe nuove trattative, l'effetto delle quali potrebbe essere conciliante.

BERLINO, 20. — Il procuratore generale del tribunale dell'impero ha conferito con il ministro della giustizia sui provvedimenti necessari per giudicare i colpevoli.

*Direttore*: DARIO PERUZY. Tipografia delle Mantellate. TUMINO RAFFAELE, *gerente responsabile*.